

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1466

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

*(V. Stampato Camera n. 2231)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
15 dicembre 1988*

---

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il  
7 gennaio 1987

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



L'AMBASCIATORE

Gerusalemme, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione <sup>di sicurezza sociale</sup> ~~prevista~~ applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

I lavoratori che hanno la loro residenza <sup>nel</sup> ~~in~~ territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dell'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Le autorità competenti dei due Stati possono

Sua Eccellenza  
Shimon Peres  
Vice Primo Ministro e  
Ministro degli Affari Esteri  
Gerusalemme


. . .

prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette intese siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la Sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo <sup>Scambio</sup> di note in inglese, italiano ed ebraico ~~sono autentici~~ <sup>fanno ugualmente fede</sup> e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia più alta considerazione.



Giovanni Dominedò  
Ambasciatore d'Italia in Israele



L'AMBASCIATORE

Jerusalem, January 7th, 1957

Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1956 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the Legislation of social security applicable to workers, temporarily detached, from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State.

Workers, residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the Legislation of the former State for a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting lasts more than thirty-six months, the Legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.


His Excellency  
Mr. Shimon Peres  
Vice Premier and Minister  
of Foreign Affairs  
Jerusalem

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and having in mind the age of the workers, the application of the Legislation of the State in whose territory the work is performed will prove to be less favourable to those workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present note in English and Italian and your concurring reply note in English and Hebrew shall constitute an agreement between our Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of notes in English, Italian and Hebrew shall be considered authentic and in case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.



Giovanni Dominedò  
Ambassador of Italy to Israel

VICIE PREMIER  
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה  
ושר החוץ

ירושלים, 7 בינואר 1987  
ו' בטבת תשמ"ז

749

הוד מעלתך,

אני מחבד להתייחס לאגרתך מה-7 בינואר 1987 המציעה כי ייכרת הסכם בין שתי מדינותינו לענין חחולת דיני הביטוח הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורה ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והעובדים בשטח ארצה של המדינה האחרת כדלהלן :

"הוד מעלתך,

אני מחבד להסתמך על השיחות בתחום הביטוח הסוציאלי, שנחיימו מן ז-ט עד ה-10 בינואר 1986, בין נציגי ממשלותינו, ולהציע כי ייכרת הסכם בין הרפובליקה האיטלקית ובין מדינת ישראל בתנאים שדלהלן לענין חחולת דיני הביטוח הסוציאלי לגבי עובדים ששוגרו באורה ארעי ממפעל שמקום מושבו במדינה אחת והעובדים בשטח ארצה של המדינה האחרת.

עובדים אשר הנם חושבים בשטח ארצה של מדינה אחת והמועסקים בשטח ארצה של המדינה האחרת על-ידי מפעל שבו הם מועסקים כרגיל בשטח ארצה של המדינה הראשונה כדי לבצע עבודה מטעם המפעל האמור לעיל, ימשיכו להיות כפופים לחחיקתה של המדינה הראשונה במשך תקופה של שלושים וששה חודשים לאחר הצבתם כאילו היו עדיין מועסקים בשטחה של מדינה זו.

נמשכה תקופת הצבתם למעלה משלושים וששה חודשים, הישאר בתוקף חחיקתה של המדינה הראשונה וחחולתה לתקופה נוספת של שנים עשר חודשים.

הרשויות המוסמכות של שתי המדינות רשאיות בהסכמה לקבוע הארכה נוספת של התקופה האמורה לעיל אם, בשים לב למשך תקופת העבודה ובהתחשב בגיל העובדים החלחה של חחיקת המדינה שבה מבוצעת העבודה תחשב כפחות נוהה לעובדיה.

לכבוד

מר ג'ובני דומינדו

שגריר איטליה בישראל

VICE PREMIER  
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה  
ושר החוץ

הוד מעלתך, אני מהכבד להציע כי אם הסכמות אלו מקובלות על ממשלת מדינת ישראל, אגרת זו באנגלית ובאיטלקית ואגרת חשובת המסכימה לכך באנגלית ובעברית יהיו הטקסט בין ממשלותינו שיכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על-פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלוש יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על-ידי הצד המתקשר האחר.


לשלוש הנוסחים של חילופי האגרות באנגלית, איטלקית ועברית, דין מקור, ובמקרה של הבדלי פרשנות בין הנוסח האיטלקי והעברי יכריע הנוסח האנגלי.

אני מנצל הזדמנות זו כדי להביע להוד מעלתך את ריגשי הוקרתי הנעלים ביותר.

ג' יובני דומינדו  
שגריר איטליה בישראל"

בחשובה לכך, יש לי הכבוד להודיע להוד מעלתך שהצעתך דלעיל מקובלת על ממשלת מדינת ישראל ואי לכך מוסכם בזה שאגרת הוד מעלתך באנגלית ובאיטלקית ואגרת חשובה זו המסכימה לכך באנגלית ובעברית בנושא יהווה הסכם בין שהי ממשלותינו אשר יכנס לתוקף בשעה ששני הצדדים המתקשרים יודיעו זה לזה בכתב על השלמת ההליכים הנדרשים על פי דיניהם הלאומיים, ויחדל להיות בר-פועל שלוש יום לאחר קבלת ההודעה על הכוונה להביאו לידי גמר על ידי הצד המתקשר האחר.

קבל-נא, הוד מעלתך, את רחשי הוקרתי הנעלים.

  
שמעון פרס



VICE PREMIER  
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה  
וישר החוץ

Jerusalem, 7 January 1987

Excellency,

I have the honour to refer to your Note of 7 January 1987 proposing that an Agreement be concluded between our two countries concerning legislation on social security applicable to workers who are temporarily detached from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State as follows:

"Excellency,

I have the honour to refer to the talks in the field of social security held from the 8th to the 10th of January 1986 between representatives of our Governments and to propose that between the Italian Republic and the State of Israel an agreement in the following terms be concluded concerning the legislation of social security applicable to workers temporarily detached from an undertaking having its seat in one State and are working in the territory of the other State.

Workers, residing in the territory of one State and who are employed in the territory of the other State by the undertaking by which they are normally employed in the territory of the former State to perform work on behalf of the aforesaid undertaking, shall continue to be subject to the legislation of the former State for a period of thirty-six months after their posting as if they were still employed in the territory of this State.

If the length of their posting lasts more than thirty-six months, the legislation of the former State shall remain applicable for a further period of twelve months.

His Excellency  
Mr. Giovanni Dominico  
Ambassador of Italy  
in Israel

VICE PREMIER  
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה  
וישר החוץ

The competent authorities of the two States may by agreement provide for a further extension of the abovementioned period, if, considering the duration of the period of work and having in mind the age of the workers, the application of the legislation of the State in whose territory the work is performed will prove to be less favourable to those workers.

Excellency, I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the State of Israel, the present Note in English and Italian and Your concurring reply Note in English and Hebrew shall constitute an Agreement between our Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

The three texts of this exchange of Notes in English, Italian and Hebrew shall be considered authentic and in the case of divergent interpretation of the Italian and Hebrew texts, the English text shall prevail.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.


Giovanni Dominico  
Ambassador of Italy  
to Israel"

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the forgoing proposal is acceptable to the Government of the State of Israel, and it is therefore agreed that Your Excellency's Note in English and Italian and this concurring Note of reply in English and Hebrew in this regard, shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force at the moment that the two contracting parties notify each other in writing of the completion of the procedures required by their national laws and will cease to have effect thirty days after the receipt of the notification of the intention to terminate it by the other party.

. VICE PREMIER  
AND MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

ממלא מקום ראש הממשלה  
ויצר החוץ

Accept, Your Excellency, the assurances of my highest  
consideration.



Shimon Peres

PER GOPIA



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Vice Primo Ministro  
e Ministro degli Affari Esteri

Gerusalemme, 7 gennaio 1987

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua Nota del 7 gennaio 1987 che propone che un Accordo sia raggiunto tra i nostri due Paesi concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente Sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento alle conversazioni in materia di sicurezza sociale tenutesi dall'8 al 10 gennaio 1986 fra i rappresentanti dei due Governi e di proporre che tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele sia raggiunto un accordo del seguente tenore concernente la legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

I lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla Legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato.

Qualora la durata del distacco si prolunghi oltre i trentasei mesi, la Legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Le autorità competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo un ulteriore prolungamento del periodo suddetto, qualora, presa in considerazione la durata delle attività e tenendo conto della età dei lavoratori, l'applicazione della legislazione dello Stato nel cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno conveniente per i lavoratori stessi.

Sua Eccellenza  
Sig. Giovanni Dominedò  
Ambasciatore d'Italia  
in Israele

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, ove le predette integre siano accettabili al Governo dello Stato di Israele, la presente Nota in inglese ed italiano e la sua corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico rappresentino un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

I tre testi di questo scambio di note in inglese, italiano ed ebraico sono autentici e in caso di divergente interpretazione dei testi italiano ed ebraico, quello inglese prevarrà.

Mi avvalgo di questa occasione per rinnovare a V.E. l'espressione della mia più alta considerazione.

Giovanni Dominedò

Ambasciatore d'Italia in Israele"

In risposta, ho l'onore di informare V.E. che la proposta di cui sopra è accettabile al Governo dello Stato d'Israele, e pertanto si concorda che la Nota di V.E. in inglese ed italiano e questa corrispondente Nota di risposta in inglese ed ebraico, costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo la ricezione della notifica dell'intenzione di denunciarlo inviata dalla controparte.

Voglia gradire, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Shimon Peres